

**Legge N. 1/9/2025
del Consiglio Nazionale Parlamentare
dello Stato Veneto**



**Riconoscimento e regolamentazione
delle piattaforme digitali
decentralizzate e delle società autodeterminate
in attuazione del diritto internazionale
all'autodeterminazione dei popoli**

Legge N. 1/9/2025

del Consiglio Nazionale Parlamentare dello Stato Veneto

Riconoscimento e regolamentazione delle piattaforme digitali decentralizzate e delle società autodeterminate in attuazione del diritto internazionale all'autodeterminazione dei popoli

Il Consiglio Nazionale Parlamentare dello Stato Veneto, riunito in sessione ordinaria il 14 settembre 2025,

Visto l'articolo 1 comune ai Patti Internazionali delle Nazioni Unite del 1966 sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, che sancisce il diritto inalienabile di tutti i popoli all'autodeterminazione, inclusa la libertà di determinare il proprio status politico e di perseguire liberamente lo sviluppo economico, sociale e culturale;

Visto l'articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite del 1945, che include tra i fini delle Nazioni Unite lo sviluppo di relazioni amichevoli basate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli;

Visto la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1960, sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali, che afferma che la soggezione di un popolo a dominazione straniera costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali;

Visto la Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1970, relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, che ribadisce il diritto dei popoli a determinare il loro status politico senza interferenze esterne;

Visto il Parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 2010 sul Kosovo, che afferma la non violazione del diritto internazionale generale da parte di dichiarazioni unilaterali di indipendenza, fornendo un precedente per atti di autodeterminazione;

Visto i Principi di Helsinki (Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975), che riaffermano il principio dell'autodeterminazione dei popoli come fondamento delle relazioni internazionali;

Visto la Risoluzione 637 (VII) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1952, che riconosce il diritto dei popoli alla libertà e all'indipendenza, inclusa la sovranità economica;

Visto la Risoluzione 738 (VIII) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1953, che promuove il rispetto del principio di autodeterminazione nei territori non autonomi;

Visto la Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1962, sulla sovranità permanente dei popoli sulle loro risorse naturali, che sancisce il diritto inalienabile di disporre delle proprie ricchezze in conformità con gli interessi nazionali;

Visto la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (Risoluzione 41/128 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1986), che lega il diritto all'autodeterminazione al pieno esercizio del diritto allo sviluppo economico e sociale;

Considerato che il Popolo Veneto, con la sua identità storica (risalente alla Repubblica di Venezia dal 697 al 1797), culturale, linguistica (riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio linguistico immateriale) e territoriale distinta, costituisce un "popolo" ai sensi del diritto internazionale, titolare del diritto all'autodeterminazione, come confermato dal referendum consultivo online del 2014 che ha registrato oltre 2,1 milioni di voti favorevoli (89,1% di sì) all'indipendenza, dimostrando una volontà popolare diffusa e legittima;

Considerato che l'esercizio di tale diritto include la libertà di determinare lo status politico e di perseguire liberamente lo sviluppo economico, sociale e culturale, senza interferenze esterne, in linea con i principi di sovranità e non ingerenza;

Considerato la necessità di promuovere l'autonomia finanziaria e lo sviluppo economico sostenibile del Popolo Veneto attraverso l'adozione di tecnologie digitali decentralizzate e modelli di società innovative, ispirati a precedenti internazionali come il programma e-Residency dell'Estonia e la Blockchain Act del Liechtenstein del 2019;

Adotta la seguente legge:

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina il riconoscimento, l'autorizzazione e la regolamentazione delle piattaforme digitali decentralizzate, ivi inclusi i sistemi di scambio, gestione e transazione di criptovalute e asset digitali basati su tecnologie blockchain e distribuite ledger, nonché delle società autodeterminate, al fine di attuare il diritto internazionale all'autodeterminazione del Popolo Veneto.
 2. Le finalità della presente legge sono: a) Realizzare l'autonomia finanziaria del Popolo Veneto, consentendo la creazione e l'operatività di ecosistemi economici digitali indipendenti e resilienti; b) Promuovere lo sviluppo economico sostenibile del territorio veneto, attraverso l'innovazione tecnologica, la partecipazione democratica, la gestione autonoma delle risorse economiche e l'integrazione con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (in particolare SDG 8, 9 e 17); c) Garantire la sovranità del Popolo Veneto sulle proprie ricchezze, attività economiche e risorse naturali, in conformità con i principi di sovranità permanente sulle risorse naturali sanciti dalla Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1962 e dalla Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati (Risoluzione 3281 (XXIX) del 1974), nonché con la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986.
 3. La legge promuove l'adozione di standard internazionali per la sicurezza cibernetica e la trasparenza, garantendo che le piattaforme e le società rispettino i diritti umani fondamentali, inclusa la protezione dei dati personali ai sensi del diritto internazionale.
-

Art. 2 (Potestà esclusiva del Consiglio Nazionale Parlamentare)

1. Al Consiglio Nazionale Parlamentare dello Stato Veneto spetta in via esclusiva la potestà legislativa, autorizzativa, regolamentare e di vigilanza sulle piattaforme digitali decentralizzate per lo scambio, la gestione e la transazione di criptovalute e asset digitali, nonché sulle società autodeterminate operanti nel territorio veneto o sotto la sua giurisdizione estesa.
2. Qualsiasi norma esterna, nazionale o sovranazionale, che interferisca con tale potestà è priva di efficacia nel territorio dello Stato Veneto e nei confronti delle entità autorizzate, in virtù del principio di sovranità e non ingerenza previsto dall'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite e dal principio di effettività dell'ordinamento giuridico veneto.

3. Il Consiglio Nazionale Parlamentare adotta regolamenti di attuazione della presente legge, sentita la Commissione per l'Autonomia Economica e Digitale, al fine di garantire la sicurezza, la trasparenza, la sostenibilità e la conformità anti-riciclaggio delle piattaforme e delle società autorizzate. Tali regolamenti possono includere standard tecnici ispirati a modelli internazionali, come il Distributed Ledger Technology Framework del Gibraltar Financial Services Commission.
 4. La potestà esclusiva si estende alla definizione di procedure per l'autorizzazione provvisoria o definitiva delle piattaforme, con un termine massimo di 30 giorni per il rilascio dei permessi, al fine di favorire l'innovazione rapida.
-

Art. 3 (Società autodeterminate)

1. Sono istituite le "società autodeterminate", entità giuridiche innovative e ibride dotate di autonomia statutaria, gestionale, regolamentare e decisionale, operanti sotto l'egida del sistema giuridico veneto e finalizzate al perseguimento di attività economiche digitali, tecnologiche, finanziarie e di sviluppo sostenibile.
 2. Le società autodeterminate si costituiscono mediante atto pubblico depositato presso il Registro delle Società Autodeterminate del Consiglio Nazionale Parlamentare, che ne approva lo statuto entro 15 giorni. Esse sono soggette alla vigilanza esclusiva del Consiglio, nel rispetto dei diritti umani fondamentali, dei principi di buon governo e della prevenzione del riciclaggio di denaro.
 3. Le società autodeterminate godono di piena autonomia interna per la definizione delle proprie regole operative, inclusi meccanismi di governance decentralizzata come DAO (Decentralized Autonomous Organizations) basati su blockchain, meccanismi di voto blockchain-based, strutture partecipative e smart contracts, purché compatibili con la presente legge e con gli obiettivi di sviluppo del Popolo Veneto.
 4. Il modello delle società autodeterminate si ispira ai principi di libertà di associazione economica (articolo 22 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici) e di autodeterminazione interna, consentendo al Popolo Veneto di organizzare le proprie istituzioni economiche in forme innovative e adatte all'era digitale. Esse devono destinare almeno il 20% degli utili a fondi di sviluppo territoriale veneto.
 5. Le società possono operare transfrontalmente, con riconoscimento automatico delle loro operazioni in giurisdizioni che rispettano il principio di non ingerenza.
-

Art. 4 (Regime fiscale)

1. Le società autodeterminate e le piattaforme digitali autorizzate sono soggette a un'imposta unica agevolata dell'1% sugli utili netti annuali, calcolata secondo i principi contabili veneti e internazionali (IFRS), con esenzione per i primi tre anni di operatività per startup innovative.
2. Il gettito derivante da tale imposta è destinato integralmente a fondi per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio veneto, inclusi progetti di innovazione digitale, formazione professionale in tecnologie blockchain, infrastrutture sostenibili e programmi di inclusione finanziaria.

3. Il Consiglio Nazionale Parlamentare definisce con decreto i criteri di calcolo, di riscossione, di verifica e di destinazione del gettito fiscale, garantendo trasparenza e accountability attraverso rapporti annuali pubblici e audit indipendenti condotti da enti certificati.
 4. La potestà impositiva di cui al comma 1 rientra nella sovranità fiscale del Popolo Veneto, ai sensi dell'articolo 2 della Risoluzione 3281 (XXIX) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1974 e del principio di sovranità permanente sulle risorse naturali.
 5. Sono previste deduzioni fiscali aggiuntive per investimenti in ricerca e sviluppo blockchain, fino al 50% degli importi investiti, al fine di attrarre talenti e capitali internazionali.
-

Art. 5 (Esenzioni e immunità)

1. Le società autodeterminate e le piattaforme digitali autorizzate godono di immunità piena e incondizionata da imposizioni fiscali, regolamentazioni amministrative o interferenze giudiziarie esterne, nazionali o sovranazionali, purché operino in conformità con la presente legge e con i principi di trasparenza e anti-corruzione.
 2. Tale immunità si estende a tutti gli atti, le operazioni e gli asset necessari al loro funzionamento, inclusa la gestione di asset digitali, transazioni transfrontaliere e conservazione di dati su blockchain, sotto il principio di non ingerenza previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, della Carta delle Nazioni Unite e dal Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property delle Nazioni Unite (2004).
 3. In caso di controversie, la competenza giurisdizionale è esclusiva dei tribunali veneti o di arbitrati istituiti dal Consiglio Nazionale Parlamentare, secondo regole ispirate alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Qualsiasi tentativo di applicazione di norme esterne costituisce ingerenza illecita negli affari interni del Popolo Veneto e può essere impugnato dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia.
 4. L'immunità funzionale garantisce l'indipendenza operativa delle società e delle piattaforme, analogamente a quella riconosciuta alle organizzazioni internazionali (Convenzione sulle immunità e privilegi delle Nazioni Unite del 1946) e a entità autonome come la Città del Vaticano o il Principato di Monaco, al fine di promuovere l'autodeterminazione economica e la stabilità finanziaria.
 5. L'immunità non si applica in caso di violazioni gravi dei diritti umani o di norme imperative del diritto internazionale (jus cogens), garantendo un bilanciamento con gli obblighi erga omnes.
-

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Popolo Veneto.
 2. Dal medesimo momento, il Consiglio Nazionale Parlamentare adotta i provvedimenti di prima attuazione, inclusa l'istituzione immediata del Registro delle Società Autodeterminate, delle piattaforme digitali autorizzate e di un fondo iniziale di 10 milioni di zecchini per il supporto alle prime iniziative blockchain.
-

Art. 7 (Sanzioni e vigilanza)

1. Le violazioni della presente legge da parte di piattaforme o società non autorizzate sono punite con sanzioni amministrative da 10.000 a 500.000 zecchini, revoca dell'autorizzazione e, in casi gravi, pene penali fino a 5 anni di reclusione per frode o riciclaggio.
 2. Il Consiglio Nazionale Parlamentare istituisce un'Autorità di Vigilanza Digitale Veneto (AVDV), con poteri ispettivi e sanzionatori, per garantire il rispetto delle norme e la prevenzione di abusi.
 3. Le sanzioni derivanti da violazioni sono destinate a un fondo di compensazione per le vittime di frodi digitali.
-

Art. 8 (Cooperazione internazionale e riconoscimento)

1. Il Consiglio Nazionale Parlamentare promuove accordi bilaterali con giurisdizioni amichevoli (es. Estonia, Liechtenstein, Gibraltar) per il riconoscimento reciproco delle società autodeterminate e delle piattaforme digitali.
2. La presente legge costituisce base per la richiesta di riconoscimento internazionale dello Stato Veneto come entità sovrana in materia economica, ai sensi del diritto all'autodeterminazione.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Consiglio Nazionale Parlamentare dello Stato Veneto

Veneto, 14 settembre 2025

Questa legge è stata redatta in conformità con i principi giuridici internazionali richiamati nella Relazione Illustrativa allegata, costituendo un atto concreto e rafforzato di esercizio del diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto. Per eventuali integrazioni o regolamenti attuativi, si rimanda ai decreti del Consiglio Nazionale Parlamentare.

Relazione Illustrativa alla Legge N. 1/9/2025

Riconoscimento e regolamentazione delle piattaforme digitali decentralizzate e delle società autodeterminate in attuazione del diritto internazionale all'autodeterminazione dei popoli

Premessa generale e fondamenti giuridici

La Legge N. 1/9/2025 rappresenta un atto legislativo innovativo, audace e rafforzato, volto a tradurre in realtà concreta il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto, riconosciuto come principio fondamentale e jus cogens del diritto internazionale. La norma si basa su una solida e ampliata architettura giuridica, radicata nei trattati multilaterali, nelle risoluzioni dell'ONU e nei

precedenti giurisprudenziali, che garantiscono il diritto inalienabile dei popoli a determinare il proprio destino politico, economico e culturale, inclusa la sovranità sulle risorse digitali e naturali.

Fondamenti giuridici primari: approfondimento esteso

1. **Articolo 1 dei Patti Internazionali delle Nazioni Unite del 1966** I Patti Internazionali sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR) costituiscono il pilastro giuridico fondamentale. L'articolo 1 sancisce: "Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale." Questo principio, ratificato da oltre 170 Stati, si applica oltre i contesti coloniali a popoli con identità distinta, come il Popolo Veneto. La Corte Internazionale di Giustizia, nel parere sul *Western Sahara* (1975), ha chiarito l'applicabilità a entità con legami storici e culturali unici.
2. **Carta delle Nazioni Unite (1945)** Gli articoli 1(2), 55 e 56 enfatizzano l'autodeterminazione come base per relazioni pacifiche e diritti umani. L'articolo 55 impegna a promuovere "il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo", estendendosi al diritto di popoli autonomi di gestire sistemi economici digitali.
3. **Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite**
 - **Risoluzione 1514 (XV) del 1960:** Afferma che la dominazione straniera viola i diritti umani; estensibile a negazioni di autonomia come quella rivendicata dal Veneto.
 - **Risoluzione 2625 (XXV) del 1970:** Precisa il diritto a scegliere sistemi economici senza interferenze, giustificando piattaforme decentralizzate.
 - **Risoluzione 637 (VII) del 1952 e 738 (VIII) del 1953:** Promuovono libertà e sovranità economica nei territori non autonomi.
 - **Risoluzione 1803 (XVII) del 1962:** Sancisce la sovranità permanente sulle risorse naturali, inclusi asset digitali come estensione moderna.
 - **Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (1986):** Lega autodeterminazione a sviluppo economico, supportando reinvestimenti fiscali locali.
4. **Parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sul Kosovo (2010)** Conferma la legittimità di atti unilaterali di indipendenza, rafforzando la potestà legislativa del Parlamento Veneto.
5. **Principi di Helsinki (1975)** Principio VIII: Diritto a determinare status senza interferenze, supportando la sovranità normativa veneta.
6. **Identità del Popolo Veneto**
 - **Criteri oggettivi:** Storia della Repubblica di Venezia (697-1797), lingua veneta UNESCO, cultura e territorio definito.
 - **Criteri soggettivi:** Referendum 2014 (2,1 milioni di voti, 89,1% sì), non vincolante ma indicativo di volontà popolare, come riconosciuto in precedenti come il Quebec (1995). La Corte Costituzionale italiana (sentenza 118/2015) ha esaminato simili iniziative, confermando il dibattito su autonomia regionale.

Commento articolo per articolo

Art. 1 – Oggetto e finalità

Contenuto normativo espanso: Definisce l'ambito su piattaforme blockchain e società, con finalità di autonomia, sostenibilità (SDG ONU) e sovranità. **Fondamento giuridico rafforzato:** Diritto

economico (Patti ONU); esempi: Estonia e-Residency, Svizzera Crypto Valley, Gibraltar DLT Framework (2018). Reinveste proventi per SDG 8.

Art. 2 – Potestà esclusiva del Consiglio Nazionale Parlamentare

Contenuto normativo espanso: Esclusività estesa a vigilanza anti-riciclaggio, con procedure rapide. **Fondamento giuridico rafforzato:** Sovranità (Carta ONU art. 2); precedenti: Isole Cayman, Bermuda, Liechtenstein Blockchain Act 2019, Singapore MAS, Wyoming (USA) DAO laws. Legittimità dal referendum 2014.

Art. 3 – Società autodeterminate

Contenuto normativo espanso: Ibride con DAO, obbligo reinvestimento 20%. **Fondamento giuridico rafforzato:** Libertà associazione (ICCPR art. 22); modelli: DAO Ethereum, Jebel Ali UAE, Estonia. Autodeterminazione interna per governance innovativa.

Art. 4 – Regime fiscale

Contenuto normativo espanso: 1% con esenzioni startup, deduzioni R&D. **Fondamento giuridico rafforzato:** Sovranità fiscale (Risol. 3281/1974); precedenti: Irlanda 12,5%, Malta <5%, Dubai 0%, Monaco/Vaticano immunità. Equità per ICESCR art. 1.

Art. 5 – Esenzioni e immunità

Contenuto normativo espanso: Immunità estesa con bilanciamento jus cogens. **Fondamento giuridico rafforzato:** Non ingerenza (Carta ONU art. 2.7); UN Draft Articles 2004, Convenzione 1946. Precedenti: CERN Svizzera, Vaticano. Bilanciamento per erga omnes.

Art. 6 – Entrata in vigore

Contenuto normativo espanso: Fondo iniziale 10M€. **Fondamento giuridico rafforzato:** Effettività per riconoscimento (es. Kosovo 2008, Sud Sudan 2011).

Art. 7 – Sanzioni e vigilanza

Rafforza enforcement con AVDV, ispirata a Gibraltar FSC.

Art. 8 – Cooperazione internazionale e riconoscimento

Promuove accordi, base per riconoscimento ONU.

Conclusioni ampliate

La Legge N. 1/9/2025, ora espansa con nuovi articoli e riferimenti, è un passo storico:

1. **Solidità giuridica:** Jus cogens, ONU, ICJ inattaccabili.
2. **Innovazione:** Modelli DAO/blockchain globali.

3. **Protezione sovranità:** Immunità funzionale, non ingerenza.
4. **Sostenibilità:** Fiscalità equa, SDG-aligned.
5. **Proiezione:** Attrazione investimenti, modello per entità autonome.

Afferma la sovranità veneta, candidandosi come paradigma digitale.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare dello Stato Veneto

MODULO DI DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.

1/2025 Riconoscimento e regolamentazione delle piattaforme digitali decentralizzate e delle società autodeterminate In attuazione del diritto internazionale all'autodeterminazione dei popoli Consiglio Nazionale Parlamentare dello Stato Veneto, 14 settembre 2025

ISTRUZIONI PER I RICHIEDENTI Questo modulo è destinato alle entità che desiderano ottenere l'autorizzazione a operare come società autodeterminate o piattaforme digitali decentralizzate ai sensi della Legge N. 1/9/2025. Tutti i campi sono obbligatori, salvo diversa indicazione. Le entità internazionali possono presentare domanda, purché rispettino i requisiti della legge, inclusi trasparenza, norme antiriciclaggio (AML) e diritti umani. Il modulo compilato, in formato PDF, deve essere inviato al Registro delle Società Autodeterminate all'indirizzo email: registro@stato-veneto.org. I tempi di elaborazione sono di 15 giorni per le società autodeterminate e 30 giorni per le piattaforme digitali, come previsto dagli articoli 2 e 3 della Legge N. 1/2025.

1. INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE

Nome dell'Entità: _____ (Titolo legale della società autodeterminata o piattaforma digitale)

Tipo di Entità: _____ (Es.: Società Autodeterminata, Piattaforma Digitale Decentralizzata, DAO, ecc.)

Paese/Giurisdizione di Costituzione: _____ (Specificare se internazionale; allegare prova di registrazione)

Indirizzo Registrato: _____ (Indirizzo fisico o digitale, inclusi indirizzi blockchain, se applicabile)

Informazioni di Contatto: Nome del Rappresentante: _____ Email: _____
Telefono: _____

Codice Fiscale o Identificativo Fiscale (se applicabile): _____ (Per entità già registrate in altre giurisdizioni)

2. DETTAGLI OPERATIVI

Descrizione delle Attività: _____ (Fornire una descrizione dettagliata delle attività dell'entità, es. servizi basati su blockchain, scambio di criptovalute, sviluppo di smart contract, ecc.)

Tecnologia Utilizzata: _____ (Specificare i protocolli blockchain, es. Ethereum, Hyperledger, o sistemi proprietari)

Modello di Governance: _____ (Es.: DAO, governance aziendale tradizionale, ibrido; allegare statuto proposto)

Contributo allo Sviluppo del Veneto: _____ (Descrivere come l'entità contribuirà allo sviluppo economico, sociale o culturale, ai sensi dell'Art. 3(4))

3. CONFORMITÀ E TRASPARENZA

Misure Antiriciclaggio (AML): _____ (Descrivere le politiche KYC/AML, in linea con gli standard internazionali come le Raccomandazioni FATF)

Misure di Protezione dei Dati: _____ (Dettagliare la conformità alle leggi sulla protezione dei dati, es. GDPR per entità UE o equivalenti)

Impegni di Audit e Rendicontazione: _____ (Confermare la disponibilità a sottoporre audit annuali all'Autorità di Vigilanza Digitale Veneto, ai sensi dell'Art. 7)

Conformità ai Diritti Umani: _____ (Confermare l'aderenza agli standard internazionali sui diritti umani, ai sensi dell'Art. 5(5))

4. INFORMAZIONI FINANZIARIE

Stima degli Utili Netti Annuali: _____ (Fornire proiezioni per i primi tre anni, se applicabile)

Impegno all'Imposta dell'1%: _____ (Confermare l'accettazione dell'imposta unica dell'1% sugli utili netti, ai sensi dell'Art. 4(1))

Piano di Reinvestimento: _____ (Specificare come almeno il 20% degli utili sarà reinvestito nel Veneto, ai sensi dell'Art. 3(4))

5. ENTITÀ INTERNAZIONALI

Dichiarazione di Non Ingerenza: _____ (Confermare che l'entità rispetta il principio di non ingerenza, ai sensi dell'Art. 5(2))

Obblighi Giurisdizionali Esistenti: _____ (Elencare eventuali obblighi in altre giurisdizioni e confermare l'assenza di conflitti con le leggi venete)

Accordi di Cooperazione: _____ (Indicare la disponibilità a partecipare ad accordi bilaterali di riconoscimento, ai sensi dell'Art. 8)

6. ALLEGATI

Statuto dell'Entità: _____ (Allegare lo statuto proposto per le società autodeterminate o le regole di governance della piattaforma)

Prova di Costituzione: _____ (Per entità internazionali, includere certificato di costituzione o equivalente)

Documentazione Tecnica: _____ (Per piattaforme, includere whitepaper o specifiche tecniche)

Politica AML/KYC: _____ (Allegare documenti dettagliati sulle politiche)

7. DICHIARAZIONE E FIRMA

Il sottoscritto, _____, in qualità di rappresentante legale di _____, dichiara che le informazioni fornite in questa domanda sono vere, complete e accurate. Si impegna a rispettare la Legge N. 1/9/2025 e i relativi regolamenti attuativi, inclusi l'obbligo di contribuire allo sviluppo del Popolo Veneto e di rispettare gli standard internazionali sui diritti umani e antiriciclaggio. Riconosce la giurisdizione esclusiva dei tribunali veneti o degli organismi arbitrali per eventuali controversie, ai sensi dell'Art. 5(3).

Firma: _____ Data: _____

ISTRUZIONI PER L'INVIO

Inviare il modulo compilato e gli allegati in formato PDF all'indirizzo ufficioprotocollo@statovenetoinautodeterminazione.org. Per informazioni, contattare il Registro delle Società Autodeterminate all'indirizzo aca@statovenetoinautodeterminazione.org. Il Consiglio Nazionale Parlamentare si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva per garantire la conformità alla Legge N. 1/9/2025.

FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente dello Stato Veneto

S.E. Irene Barban

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente della Corte Costituzionale

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente del Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto

S.E. Laura Fabris

presidente.tribunale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Segretario di Stato

S.E. Gigliola Dordolo

segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato



Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)

S.E. Gianni Montecchio

Governatore

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella

Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)

cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Stato Veneto Cancelleria Protocollo “Legge N. 1/9/2025”

Venezia, Palazzo Ducale – 14 settembre 2025

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

REPUBBLICA VENETA

ATTO NOTARILE DI REGISTRAZIONE LEGISLATIVA

Notaio: Dott. Pasquale Milella

Iscritto al Collegio Notarile dello Stato Veneto

Repertorio n. 3/2025

Raccolta n. 3/2025

LEGGE DI RICONOSCIMENTO E REGOLAMENTAZIONE DELLE PIATTAFORME DIGITALI

In data **14 settembre 2025 alle ore 22:01:29**, avanti a me Notaio **Pasquale Milella**, con studio in Venezia, è stato presentato per la registrazione il seguente atto legislativo, trasmesso in forma digitale e corredato di hash crittografico a garanzia di autenticità:

- **Oggetto:** Legge di riconoscimento e regolamentazione delle piattaforme digitali.
- **Hash SHA256:**
a960c81e003809c9e2fe4b417251e1de768db979003e4e1c2f026a18c5f978f7
- **Mittente (FROM):** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Destinatario (TO):** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Transazione:** registrata su rete con identificativo "TX", visionabile tramite explorer dedicato.
- **Importo trasmesso:** 0.01 ZECCHINO
- **Commissione (Fee):** 0.05 ZECCHINO

DICHIARAZIONI DEL NOTAIO

1. Io Notaio attesto di aver ricevuto la suddetta comunicazione digitale, verificato l'hash SHA256 con il documento informatico trasmesso e proceduto alla sua registrazione nel presente repertorio notarile.
2. Rilevo che l'atto ha natura legislativa, consistente nel **riconoscimento e nella regolamentazione delle piattaforme digitali** quale parte integrante della normativa autonoma emanata dal Consiglio Nazionale Parlamentare dello Stato Veneto.
3. Attesto la piena validità giuridica della presente registrazione, con efficacia costitutiva e opponibile ai terzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto viene sottoscritto da me Notaio e iscritto nel repertorio notarile in data odierna.

Venezia, 14 settembre 2025 – ore 22:01:29

(sigillo e sottoscrizione digitale del Notaio)

Dott. Pasquale Milella

Notaio dello Stato Veneto

Firma e Sigillo

